

# Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi

di Rosita Donzì


La Legge 30/11/2004 n. 311, art. 1, commi da 408 a 411 (in *“Finanza & Fisco” n. 2/2005, pag. 166*), contiene delle novità con riferimento alle modalità di utilizzo degli studi di settore. Ora l'impresa in contabilità ordinaria in regime naturale è soggetta alla metodologia dell'accertamento in base agli studi di settore quando in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati compreso quello da accertare, l'ammontare dei ricavi dichiarati si discosta da quelli congrui determinati in base a GE.RI.CO. L'articolo 1, commi 399-401 prevede che obbligatoriamente con scadenza di quattro anni da quando lo studio è entrato in vigore o sia stato revisionato venga aggiornato. Tuttavia la revisione può essere effettuata anche prima dei quattro anni per consentire di disporre di uno strumento che rispecchi la realtà.

## ACCERTAMENTI BASATI SUGLI STUDI DI SETTORE

### REGOLA GENERALE

L'accertamento basato sullo studio di settore, di cui all'arti. 62-*sexies* del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427, è effettuato nei riguardi di quei contribuenti:

- con periodo d'imposta pari a dodici mesi (art. 10, c. 1, L. n. 146/98);
- che svolgano normalmente la loro attività (art. 10, c. 4, L. n. 146/98);
- che **non** hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta (art. 10, c. 4, L. n. 146/98);
- che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite individuato per ciascun studio di settore dal relativo decreto ministeriale (comunque non superiore a euro 5.164.568,99) (art. 10, c. 1, L. n. 146/98).



## IMPRESE IN CONTABILITÀ ORDINARIA IN REGIME NATURALE O PER OPZIONE

### CONDIZIONI

È possibile quando:

- in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi compreso quello da accertare, i ricavi dichiarati non risultano essere congrui in base a quelli determinati dal programma GE.RI.CO.;
- emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sentito il parere della commissione di esperti;
- quando la contabilità ordinaria è ritenuta inattendibile poiché vi sono delle gravi contraddizioni o delle irregolarità nelle scritture obbligatorie oppure tra le scritture ed i dati desunti dall'applicazione dei criteri previsti dal D.P.R. 16/09/1996 n. 570 (in *"Finanza & Fisco" n. 41/96, pag. 4190*).

### CONTROLLO IN BASE AI NUOVI INDICI DI NON COERENZA

Un'impresa in contabilità ordinaria sia in regime naturale sia per opzione non risulta coerente rispetto agli indici di natura economica, patrimoniale e finanziaria.

In tale caso l'Agenzia delle Entrate è legittimata ad effettuare un accertamento nei suoi confronti se risulta non congrua, anche per un solo periodo d'imposta. (Cfr. Telefisco 2005, in *Il Sole 24-Ore*, Norme e tributi, Documenti del 02.02.2005, pag. 8).

### CONGRUO MA NON COERENTE SECONDO I NUOVI INDICI

All'Ufficio è precluso il potere di eseguire l'accertamento (art. 10, c. 4, L. n. 146/98 come modificato dall'art. 1, c. 409, L. n. 311/2004). I soggetti che risulteranno congrui ancorché non in linea con i nuovi indici, non potranno essere sottoposti agli accertamenti da studi di settore. (Cfr. Telefisco 2005, in *Il Sole 24-Ore*, Norme e tributi, Documenti del 02.02.2005, pag. 8).

**NON CONGRUO E NON COERENTE SECONDO I NUOVI INDICI**

Può essere applicato l'accertamento in base agli studi di settore in modo autonomo.

**MODALITÀ DI SCELTA DEGLI INDICI**

“Alcuni di questi indici, ... potrebbero anche essere scelti tra quelli già previsti come indicatori di coerenza per gli studi di settore”. (Cfr. Telefisco 2005, in Il Sole 24-Ore, Norme e tributi, Documenti del 02.02.2005, pag. 8).

**PROFESSIONISTI****CONDIZIONI**

L'Ufficio può applicare tale accertamento quando:

- in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi compreso quello da accertare, i compensi dichiarati non risultano essere congrui in base a quelli determinati dal programma GE.RI.CO.

**IMPRENDITORI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA****CONDIZIONI**

Per tali imprese l'accertamento mediante lo strumento dello studio di settore si può applicare per ogni periodo d'imposta in cui sono stati dichiarati dei ricavi non congrui.

**INVITO AL CONTRADDITTORIO****NOVITÀ**

L'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento invita il contribuente a comparire in sede di contraddittorio al fine di produrre gli eventuali elementi che possano giustificare lo scostamento dagli studi di settore (art. 10, c. 3-bis, L. n. 146/98 come modificato dall'art. 1, c. 409, L. n. 311/2004).

## DA QUANDO SCATTANO LE NUOVE REGOLE IN MATERIA DI CONTROLLI E CONTRADDITTORIO

Le nuove disposizioni sugli accertamenti basati sugli studi di settore per le imprese in contabilità ordinaria ed i professionisti si applicano con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2004 (art. 1, c. 410, della L. n. 311/2004).

### Precisazioni

Tuttavia per i soggetti in contabilità ordinaria per obbligo, l'Ufficio, in relazione all'accertamento esperito per l'anno 2004 può ricavare la non congruità dei ricavi dichiarati prendendo in esame i due periodi d'imposta precedenti. Ad esempio un soggetto che è non congruo nel 2002, congruo nel 2003 e non congruo nel 2004 può essere sottoposto ad accertamento solo per il 2004 ma la sua posizione potrà essere verificata con decorrenza dal 2002. (Cfr. Telefisco 2005, in *Il Sole 24-Ore*, Norme e tributi, Documenti del 02.02.2005, pag. 7).

Ai fini dell'accertamento in base agli studi di settore nei confronti dei soggetti in regime di contabilità ordinaria anche per opzione, nel computo del triennio vanno considerati anche i periodi di imposta compresi in tale arco temporale per i quali il soggetto è in diverso regime di contabilità. Ad esempio, nel caso di soggetto in contabilità semplificata per il 2002 e in regime di contabilità ordinaria per opzione nel 2003 e 2004, ai fini del computo del triennio va considerato anche il 2002 ancorché in tale periodo il soggetto risulti in regime di contabilità semplificata (Cfr. Cir. Finanze, n. 148/1999 — in *“Finanza & Fisco”* n. 28/99, pag. 3553).

Ad ulteriore chiarimento viene di seguito riportata una tabella esemplificativa della composizione dei periodi da considerare, a partire dal periodo d'imposta 2002 (Cfr. Cir. dell'Agenzia dell'Entrate n. 54/2001 — in *“Finanza & Fisco”* n. 24/2001, pag. 3261).

PERIODO	ANNUALITÀ					
	2002	2003	2004	=	=	
1° triennio	2002	2003	2004	=	=	
2° triennio	=	2003	2004	2005	=	
3° triennio	=	=	2004	2005	2006	=
4° triennio	=	=	=	2005	2006	2007

## MODALITÀ DI ADEGUAMENTO

### DICHIARAZIONI FISCALI

Il contribuente può adeguare i maggiori ricavi o corrispettivi al momento della presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi, all'IRAP e all'IVA (art. 2, c. 1, D.P.R. n. 195/99 come modificato dall'art. 1, c. 411, L. n. 311/2004).

**PROCEDURE**

Relativamente alle modalità di adeguamento bisogna operare la seguente distinzione:

I° volta di applicazione dello studio;  
I° volta di applicazione di uno studio in evoluzione.

Periodi d'imposta successivi al primo

L'adeguamento in sede di dichiarazione ai maggiori ricavi o compensi è sempre possibile senza applicare:

- né sanzioni;
- né interessi.

Il contribuente è tenuto a determinare la differenza tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli risultanti in base a GE.RI.CO.

Se si verifica uno scostamento superiore al 10%

Se lo scostamento è inferiore al 10%

Deve versare una maggiorazione nella misura del 3%

Per l'adeguamento ai maggiori ricavi o compensi non va applicata alcuna maggiorazione

**CHIARIMENTI**

La maggiorazione del 3% dovuta al superamento della soglia di tolleranza *ex art. 2, c. 2-bis, D.P.R. n. 195/99* come modificato dall'art. 1, c. 411, lett. c), L. n. 311/2004, riguarda l'adeguamento unitariamente considerato.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate ha precisato che "la maggiorazione del 3% deve essere calcolata sull'intero ammontare dello scostamento, qualora esso sia superiore al limite del 10 per cento". (Cfr. *Telefisco 2005*, in *Il Sole 24-Ore*, Norme e tributi, Documenti del 03.02.2005, pag. 10).

**DICHIARAZIONI 2005**

Le nuove disposizioni sull'adeguamento in dichiarazione nonostante siano entrate in vigore il 1° gennaio 2005 per l'Agenzia delle Entrate produrranno i loro effetti dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2004. (Cfr. *Telefisco 2005*, in *Il Sole 24-Ore*, Norme e tributi, Documenti del 02.02.2005, pag. 7).

**ADEMPIMENTI IVA**

Ai fini IVA all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi determinato sulla base dei predetti studi di settore, il comma 5 dell'art. 10, della L. 146/98, stabilisce che a tale ammontare si applica l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari, al fine di tenere conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali (Cfr. Circolare n. 117/E del 13 maggio 1996, § 8 — in *“Finanza & Fisco” 19/96, pag. 1902*).

**VERSAMENTO**

Il contribuente deve eseguire il versamento dell'IVA da adeguamento entro il termine del versamento del saldo dell'imposta sul reddito.

**ANNOTAZIONI**

Sempre entro lo stesso termine di cui sopra l'IVA da adeguamento deve essere annotata nel registro IVA delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi.

**ADEMPIMENTI IRAP**

I maggiori ricavi o compensi determinati in base al programma di calcolo degli studi di settore GE.RI.CO. rilevano sempre ai fini IRAP. Irrilevante che sia il primo anno in cui è applicato lo studio di settore.

**NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE****REVISIONE DEGLI STUDI**

Gli studi di settore sono soggetti a revisione di norma ogni 4 anni dalla data in cui è entrato in vigore o da quella in cui è stata eseguita l'ultima revisione al fine di mantenere la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. (Articolo 1, commi 399-401, legge n. 311/2004)

**FACOLTÀ**

La revisione può essere disposta anche prima del decorso dei quattro anni, tenuto anche conto di dati ed informazioni ufficiali quali i dati di contabilità nazionale, sentito il parere della commissione di esperti.

**ANNO 2005**

Derogando alle disposizioni dette, l'Agenzia delle Entrate, entro il mese di febbraio 2005 completa l'attività di revisione relativa agli studi di settore già precedentemente individuati, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004.

**NUOVI POTERI IN SEDE DI ACCERTAMENTO****AMPLIAMENTO**

Gli accertamenti basati sugli studi di settore sono effettuati senza pregiudicare una ulteriore attività di accertamento con riferimento allo stesso reddito d'impresa o di lavoro autonomo, o alle altre categorie reddituali nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. (Art. 1, c. 408, L. n. 311/2004)

**Accertamento  
con adesione**

Qualora il contribuente definisca mediante adesione un accertamento degli studi di settore, l'Agenzia delle Entrate può sempre esperire una ulteriore attività di accertamento con riferimento alle categorie di reddito oggetto di adesione indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e dal rispetto dei limiti di cui all'articolo 2, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 218/1997.

**RELAZIONE TRA STUDI DI SETTORE E P.F.C.****RICAVI DICHIARATI NON CONGRUI IN BASE  
ALLE RISULTANZE DEGLI STUDI DI SETTORE**

Nell'ipotesi in cui il contribuente aderisce all'istituto della P.F.C. ma risulta non congruo in base allo studio di settore, e non si adegua non decade dai benefici della P.F.C. per l'intero triennio ma l'Agenzia delle Entrate applica l'accertamento parziale. Tale accertamento sarà finalizzato a riallineare i ricavi dichiarati a quelli congrui.

La perdita dei benefici della P.F.C. rileverà "... solo per l'anno oggetto di accertamento. Restano salvi gli effetti della pianificazione per gli ulteriori anni concordati". (Telefisco 2005, in il Sole 24-Ore, Norme e tributi, Documenti del 2.02.2005, pag. 6).

**SOGGETTI ESCLUSI DALL'ACCERTAMENTO  
IN BASE AGLI STUDI DI SETTORE**

- i contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per ogni studio di settore. Tale limite non può comunque essere superiore a Euro 5.164.658,99;
- i contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta;
- i contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività; (Art. 10, comma 4, Legge 8 maggio 1998, n. 146)
- i contribuenti con periodo d'imposta minore o superiore ai 12 mesi; (Circolare del Ministero delle Finanze 21/05/1999 n. 110/E — in *"Finanza & Fisco"* n. 22/99, pag. 2727);
- i contribuenti che determinano il reddito in modo forfetario; (Circolare Ministero delle Finanze 21/05/1999, n. 110/E)
- gli incaricati alle vendite a domicilio; (Circolare Ministero delle Finanze 21/05/1999, n. 110/E)